

BOZZE DI STAMPA

3 giugno 2019

N. 4 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.7 (testo 2)/168

SUDANO

Ritirato

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.7 (testo 2)/273

D'ARIENZO, SUDANO

Ritirato

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 84, comma 4, lettera b), le parole "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti".»

Art. 4

4.430 (già 4.43/100)

CONZATTI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-ter. Al fine del primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "nodo stazione di Verona", sono aggiunte le parole "nonché, delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) ed il porto fluviale di Valdarò (Mantova)".».

4.0.4 (testo 3)

L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi Enti di Governo d'ambito e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanzia-

rie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce: la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico; la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale con le modalità di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni";

b) al comma 9 dopo le parole: "apposite convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.A., nonché"; dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente";

c) al comma 9 dopo le parole: "della finanza pubblica." inserire le seguenti: "Al personale di cui il Commissario si avvale, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limi-

te massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".

4.0.102 (già 4.0.851/102)

GALLONE, MALLEGNI, MALAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Decorsi i 90 giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui al comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori. ».

Art. 23

23.410 (già 21.4/100)

LUCIDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Per i comuni capofila di ambiti sociali, con popolazione superiore a trentamila abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 48 e dell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sociali nonché su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della presente legge, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

23.0.270 (già 22.27/100)

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, PAPTUEU, Alfredo MESSINA, DE SIANO, BARBONI, PEROSINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

1. Dopo il comma 897 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto, infine, il seguente: "897-*bis*. Limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-*bis* dell'art. 48 e dell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.186, convertito dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sulle strade comunali, per quanto riguarda la quota vincola-

ta del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al comma 897".»
